



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile – Ufficio Fallimenti**  
**Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

esaminata l'istanza di liquidazione del patrimonio presentata da **Bonasso Salvatore**, e la relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC dott.ssa Renata Carrieri, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Cosenza;

esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 aprile 2022, con decorrenza a far data dal 14 aprile 2022 in ragione della concessione di termine" fino al 13.4.2022 al ricorrente per depositare documentazione aggiornata in ordine allo stato della procedura esecutiva al fine di avere contezza dello stato dei beni aggiudicati nonché documentazione esibita odierna nonché ogni documento opportuno ai fini di provare quanto dedotto";

richiamato il provvedimento del 15 marzo 2022, con sottoposizione di due profili potenzialmente ostativi all'accoglimento della misura richiesta, con apertura della procedura di liquidazione, e precisamente presenza di canone di locazione e carattere parziale del piano di liquidazione, con esclusione autovettura FIAT automobile, targata EJ995XY;

tenuto conto delle precisazioni fornite da parte ricorrente e dal professionista con funzioni di OCC in relazione ad entrambi i profili;

considerato che all'esito delle precisazioni fornite nessuno dei due profili risulta ostativo all'apertura della procedura di liquidazione atteso che:

- Quanto ai ratei di locazione relativi al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile pignorato sito nel comune di Cerenza, è stato rappresentato e provato che gli stessi sono stati acquisiti, a decorrere dal mese di febbraio 2020, dalla procedura esecutiva n. 5/2020 pendente presso il Tribunale di Crotone e che dunque non si tratta di ricavi incamerati dal ricorrente ma di attivo potenzialmente ricadente nella procedura di liquidazione ed estranea alla disponibilità –presente e, in caso di apertura, futura- dell'istante;
- Quanto alla richiesta di esclusione dell'autovettura dai beni da porre in liquidazione, la deroga appare trovare giustificazione tenuto conto:
  - o Da una parte del modesto valore del bene, trattandosi di automobile immatricolata nel 2010 e acquistata in data 04.06.2020, Alfa Romeo Brera, al prezzo di € 6.300,00 con significativo chilometraggio (di circa 160.000 km);
  - o Dall'altra dalla necessità dell'utilizzo da parte del ricorrente giustificata dalla distanza topografica tra luogo di lavoro (Camigliatello Silano) e luogo di abitazione dei genitori (San Giovanni in Fiore);

ciò premesso, considerato che:

- il ricorrente ha inteso mettere a disposizione della procedura l'intero patrimonio nelle proprie disponibilità, con l'eccezione dell'autovettura –rispetto alla quale sussistono giustificati motivi per accordare la deroga;
- il ricorrente ha allegato a corredo della domanda di liquidazione documentazione completa e tale da consentire di ricostruire compiutamente la propria situazione economica, per come attestato anche dal gestore della crisi;
- dalla documentazione allegata si evince la compiuta esplicitazione delle condizioni di cui all'art. 14 ter co 3 lettere a), b), c), d), e) e non risulta il compimento di atti in frode ai creditori da parte dei debitori;
- atteso infatti che la proposta contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
- non sussistono le cause di inammissibilità della procedura previste dall'art. 7 l. 3/2012 (per come attestato dal gestore della crisi) e che il gestore con ricostruzione sufficientemente analitica ha concluso per la fattibilità dell'accorso e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14quinquies l. 3/2012;
- non osta all'apertura della liquidazione la circostanza che i beni liquidabili siano già stati oggetto di liquidazione, nella procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Crotone (proc. n. 5/2020);
- che a riguardo occorre rilevare infatti che le aggiudicazioni di entrambi i beni sono intervenute in data successiva alla proposizione dell'istanza di liquidazione ex lege 3/2012 atteso che:
  - o la domanda di apertura della liquidazione è stata presentata il 9.3.2021;
  - o il lotto n. 1 è stato aggiudicato successivamente, in data 31.05.2021, al valore di € 5.907,00, ed è stato trasferito con decreto di trasferimento del 12.10.2021;
  - o il lotto n. 2, è stato aggiudicato in data 9.3.2022 al prezzo di euro 18.414,85, con promessa di versamento del saldo prezzo nel termine di 120 giorni, non ancora intervenuto alla data di presa in decisione del fascicolo;
- che essendo indipendenti dalla scelta processuale del ricorrente, la circostanza dell'intervenuta aggiudicazione di entrambi i beni –e di trasferimento di uno dei due- non costituisce causa impeditiva della procedura, la quale è funzionale alla liquidazione, già realizzatasi, e prevede comunque l'apprensione di parte del proprio stipendio nonché l'ulteriore patrimonio dovesse sopravvenire nei quattro anni successivi all'apertura della presente procedura;

ritenuto pertanto poter dichiarare l'apertura della procedura, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione dei beni, ma tenendone nondimeno conto e dunque, in rapporto all'effettiva attività svolta, disponendo una leggera diminuzione dei compensi indicati per professionista con funzioni di OCC e per legale, ricalcolate rispettivamente nei minori importi di € 3.800 onnicomprensivi (rispetto ai richiesti € 4.462,68 omnia) ed € 3.100 omnia (in luogo dei richiesti € 3.791,32 omnia);

ritenuto dover ricalcolare le spese strettamente necessarie al sostentamento in € 751,00 (a fronte di € 811,00 proposte) così ricavando in € 180 mensili la quota del proprio stipendio da mettere a disposizione dei creditori per tutta la durata della procedura di liquidazione stimata in anni 4 dal decreto di apertura per complessivi € 8.640,00;

osservato infatti che l'art. 14 quinquies comma quarto prevede che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda" e che nel caso di specie la liquidazione –salvo mancato versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario provvisorio, con revoca dell'aggiudicazione- risulta ultimata, motivo per cui la procedura di liquidazione avrà durata di anni 4 dal mese successivo a quello di comunicazione del presente provvedimento, e dunque a partire da giugno 2022;

precisato che, in ipotesi di sopravvenienze:

- ai sensi dell'art. 14 undecies "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.)";
- in ipotesi di aumento reddituale nei prossimi 4 anni si ritiene congruo disporre l'imputazione al piano del 90% della differenza positiva reddituale, dunque consentendo all'istante di trattenere il 10% dell'importo;

precisato che:

- che resta ferma la più approfondita valutazione che potrà essere fatta ex art. 14 terdecies l. 3/2012 ai fini della delibazione della domanda di esdebitazione una volta concluso il periodo di liquidazione
- che liquidatore può essere nominato il medesimo gestore della crisi, che ha dichiarato di possedere i requisiti a tal fine richiesti dalla legge;

ritenuto opportuno indicare al professionista OCC di rapportarsi con gli organi della procedura esecutiva attualmente pendente invitandoli a:

- Quantificare le spese di procedura esecutive, per come verranno disposte dal G.E, e richiedere il trasferimento degli importi presenti, al netto di queste, su conto corrente che aprirà il professionista con funzioni di OCC ora anche liquidatore;
- Attendere il versamento del saldo prezzo e successivamente richiedere al custode l'assegnazione di tali somme, salvo determinazione contraria da parte del G.E;
- Invitare il delegato a richiedere riforma dell'istanza ex art. 41 tub presentata dal delegato al G.E., salvo sia già intervenuto provvedimento autorizzativo (dovendo il riparto avvenire in sede liquidatoria a seguito dell'accertamento del passivo che verrà svolto dal professionista dott.ssa Carreri);

tutto ciò premesso e letto l'art. 14 quinquies l. 3/2012

**P.Q.M.**

**dichiara aperta** la procedura di liquidazione del patrimonio di Bonasso Salvatore;

**nomina** Liquidatore la dott.ssa Renata Carrieri, già gestore della crisi nominato dall'OCC presso la Camera di Commercio di Cosenza;

**dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori

aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (9.3.2021);

**Prevede** espressa deroga per la procedura esecutiva immobiliare n. 5/2020 pendente presso il Tribunale di Crotone, in quanto pendente in fase successiva all'aggiudicazione di entrambi i lotti, uno aggiudicato in via definitiva e trasferito, l'altro in attesa di versamento saldo prezzo;

Dispone che in ipotesi di intervenuta decadenza del beneficiario del lotto n.2 provveda il Liquidatore a porre in vendita il compendio, partendo dal valore base di vendita di cui all'ultimo esperimento nella procedura esecutiva.

Ordina la consegna e il rilascio di eventuali restanti beni inclusi nella liquidazione;

**Ridetermina** l'ammontare delle spese di procedura in € 3.800 onnicomprensivi per il professionista con funzioni di OCC (dott.ssa Carrieri) e in € 3.100 omnia per il legale di parte ricorrente (Avv. Lavigna).

**Ridetermina** l'importo delle spese strettamente necessarie al sostentamento dell'istante in € 751,00 (a fronte di € 811,00 proposte) ed indica pertanto in € 180,00 mensili quelle che devono essere messe a disposizione della procedura, dunque complessivamente per € 8.640,00 in ipotesi di chiusura della stessa in 4 anni.

Indica come termine finale di durata della procedura aperta in data odierna il mese di maggio 2026, ovvero ultimo mese del quarto anno successivo all'attuale, tenuto conto che l'efficacia della procedura in ordine ai versamenti decorrerà dal mese di giugno 2022.

Fa salva deroga alla durata suindicata nell'ipotesi di revoca dell'aggiudicazione provvisoria in sede esecutiva, nel qual caso il lotto n.2 sarà oggetto di vendita in sede liquidatoria dalla dott.ssa Carrieri.

**Esclude**, -ai sensi dell'art. 14-quinquies co.II lett.E ed in presenza di gravi e specifiche ragioni- dalla liquidazione l'autovettura Fiat – Alfa Romeo Brera targata EJ995XY, per le ragioni esposte in motivazione;

**dispone** che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili oggetto di liquidazione (nella sola ipotesi di intervenuta revoca dell'aggiudicazione provvisoria in seno alla procedura esecutiva immobiliare summenzionata)
- 2) NON trascriva il presente decreto al P.R.A., relativamente all'autovettura di proprietà del ricorrente e non inclusa nella liquidazione.
- 3) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14 sexies l. 3/2012, alla predisposizione di programma di liquidazione, alla predisposizione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione nelle forme di cui all'art. 14novies L. 3/2012.
- 4) comunichi il decreto ai creditori e al datore di lavoro di Bonasso, dando atto che anche eventuali crediti oggetto di cessione di quinto sono stati inclusi nella liquidazione, sicché in forza dell'omologa dovranno cessare i prelievi mensili in favore dei creditori.

**Invita** il liquidatore nominato ad attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 14 sexies e seguenti l.3/2012.

**Invita** il professionista OCC nominato liquidatore a rapportarsi con gli organi della procedura esecutiva immobiliare n. 5/2020 per come indicato in parte motiva, al fine di assicurare il passaggio di attivo realizzato dalle casse della procedura esecutiva a quelle della procedura di liquidazione –al netto delle

liquidazioni del G.E. e dell'eventuale già intervenuta esecuzione della pronuncia su istanza ex art. 41 tub- nelle due fasi indicate (attivo attuale, ulteriore attivo acquisito all'esito del versamento del saldo prezzo).

**Dispone** che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet di questo ufficio, a cura del nominato liquidatore e per il tramite della cancelleria.

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché al liquidatore nominato (dott.ssa Carrieri), che darà corso agli adempimenti di competenza (inclusa la comunicazione al delegato della procedura n. 5/2020 Tribunale Crotona)

Cosenza, 13 maggio 2022

Il Giudice designato  
Dott. Giorgio Previte